

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE

a.a. 2023/2024

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche afferisce alla Classe L. 36 delle Lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento didattico, gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative e l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche.

Art. 2 - Coordinatore del Corso di studio

Il Consiglio di Corso di Studio elegge tra i docenti di ruolo del Corso stesso un Coordinatore del Corso di studio.

Il Coordinatore sovraintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

La durata della carica del Coordinatore del Corso di Laurea è di tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Art.3 – Obiettivi formativi

Il corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche si propone di offrire ai laureati conoscenze e competenze finalizzate all'analisi e alla gestione dei fenomeni politici, sociali ed economici prevalentemente nella loro dimensione internazionale. A tale scopo, il corso di laurea si struttura in attività formative, sia frontali che tutoriali, che hanno, in primo luogo, lo scopo di fornire una preparazione fondamentale nei campi disciplinari tradizionalmente parte del Dipartimento di Scienze politiche e sociali (giuridico, economico, politologico, storico-internazionale), in secondo luogo, quello di approfondire i temi internazionali più rilevanti, quali l'analisi politologica internazionale, la storia delle relazioni internazionali, l'economia internazionale, la politica europea, i sistemi politici comparati.



Art. 4 – Curriculum e quadro generale della attività formativa

Il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche è organizzato in un solo curriculum. L'articolazione del piano di studi determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti alle singole attività formative:

- a) attività formative di base finalizzate all'acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico, politico-sociale, storico e linguistico, con particolare attenzione alle scienze internazionali e diplomatiche;
- b) attività caratterizzanti finalizzate ad orientamenti specifici del mercato del lavoro;
- c) attività affini e integrative a quelle di base e caratterizzanti
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente
- e) attività esterne (tirocini e stage formativi) presso imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche o private nazionali o internazionali e in particolare presso Ministeri, Ambasciate e Consolati e Istituzioni dell'Unione Europea.

Art. 5 - Ammissione al Corso di Laurea

Il Corso di Laurea è, ai sensi della legge n. 264 del 2 agosto 1999 (norme in materia di accesso ai corsi universitari), ad accesso programmato locale con un numero di posti definito annualmente dal bando di ammissione.

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche devono essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e di una preparazione iniziale adeguata alle caratteristiche formative del corso di studio

Per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche è previsto un esame con prova selettiva che prevede anche l'accertamento delle competenze linguistiche. Le modalità dell'esame di ammissione e della selezione vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Dipartimento e rese note nell'apposito bando.

La preparazione iniziale è verificata attraverso la prova selettiva.

Art. 6 - Organizzazione didattica

Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, l'elenco degli insegnamenti con i relativi obiettivi formativi specifici, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività didattica, le eventualità propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 – Durata dei corsi

Gli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche sono di norma semestrali.

Le date d'inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio. I docenti sono tenuti a svolgere i loro corsi, per l'intero ammontare del carico didattico previsto, entro tali date.

Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di Studio favorisce una ripartizione bilanciata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 8 – Verifica del profitto

Per ciascuna attività di cui al presente regolamento è previsto un accertamento finale alla conclusione del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla attività in oggetto. Gli accertamenti finali possono consistere in prove scritte e/o orali (esame orale o scritto, relazione orale o scritta sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica o esercitazione attraverso strumenti informatici) definite dal titolare dell'insegnamento.

L'accertamento finale di cui al paragrafo precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, con eventuale lode, che concorre a determinare il voto finale di Laurea.

Art. 9 - Obsolescenza dei crediti formativi

I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato il Consiglio di Dipartimento non deliberi diversamente. Il Consiglio di Dipartimento potrà comunque verificare l'eventuale obsolescenza anche solo parziale dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti.

Art. 10 – Piani di Studio e obblighi di frequenza

Lo studente segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento ed è tenuto a presentare il Piano di Studio indicando le materie a scelta entro la scadenza stabilita dagli Organi di Ateneo.

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria almeno al 75% del monte ore di ogni insegnamento e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal titolare del corso, nel pieno della sua autonomia didattica. Lo stesso docente, qualora accerti un'assenza non giustificata superiore al 25% del monte ore del proprio insegnamento, potrà conferire allo studente un impegno di studio supplementare ai fini dell'esame.

Le cause di giustificazione dell'assenza sono riconducibili a condizioni soggettive e oggettive previste dalle norme vigenti oppure dalla partecipazione dimostrata a iniziative che l'Ateneo e/o il DiSPeS riconoscono come collegabili e affini ai percorsi di studio SID.



La verifica della conoscenza della lingua straniera avviene mediante superamento degli esami di Lingua Inglese e Lingua Francese secondo l'offerta didattica del corso.

I livelli del quadro europeo di riferimento (CECR) richiesti al termine del percorso sono il livello B2 per la Lingua Inglese e il livello B1 per la Lingua Francese.

Ulteriori attestazioni e certificazioni linguistiche ed informatiche danno titolo al riconoscimento di crediti formativi "F" secondo quanto previsto all'art. 13.

Art. 12 – Stage, tirocini, conoscenze e abilità professionali

Le attività di stage e di tirocini avviate dai docenti o dagli studenti interessati sono coordinate dal Delegato di Dipartimento. Tali attività sono svolte presso istituti/organismi/enti pubblici e privati anche in altri Paesi secondo la normativa vigente e danno titolo al riconoscimento di crediti formativi "F" secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 13 - Riconoscimento dei crediti formativi "F"

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi "F", il criterio adottato è quello della verifica della coerenza delle ulteriori attività svolte con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

Il riconoscimento di crediti formativi "F" avverrà sulla base delle ore di attività svolta, secondo i criteri definiti dal "Regolamento Crediti F" approvato dal Consiglio di Dipartimento vigente al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento.

Art. 14 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di corso

Gli studenti ammessi al Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche per passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo o con abbreviazione facendo valere una carriera universitaria pregressa che abbiano comunque superato la selezione possono ottenere a richiesta il riconoscimento dei Crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti, se coerenti con gli obbiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea.

Art. 15 – Prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, con il docente relatore e di fronte alla prevista commissione, di una dissertazione scritta intesa a fornire allo studente, oltre che conoscenza specifica sulla tematica prescelta, una capacità metodologica di ricerca e di stesura di testi a contenuto scientifico, che potrà rivelarsi utile per il prosieguo dell'iter accademico e per il futuro professionale.

Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 Crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento. Il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente regolamento. Lo studente deve, inoltre, avere superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale. Le



modalità di svolgimento della prova finale e i criteri per il calcolo del voto finale di laurea sono definiti dal "Regolamento della prova finale dei corsi di laurea" approvato dal Consiglio di Dipartimento e vigente al momento della presentazione della domanda di laurea.

Art. 16 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento viene sottoposto a revisione annuale, di norma prima dell'inizio dell'anno accademico. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Dipartimento previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 7 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alla coorte di riferimento ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

